



## CHIARIMENTI

### D.1

Il punto III.2.2) del Bando di gara prevede espressamente che “gli operatori economici concorrenti fermo restando quanto previsto al comma 3 dell’art. 41 del D. Lgs n. 163/2006, dovranno produrre:... limiti minimi di capacità eventualmente richiesti: a) n. 2 dichiarazioni bancarie”;

- si chiede di chiarire se il requisito di cui al punto III.2.2 lett. a) del bando è previsto a pena di esclusione;
- si chiede di chiarire se nel caso in cui un operatore intrattenga un solo rapporto con un istituto di credito, sia ammessa la partecipazione dello stesso operatore mediante la produzione in sede di gara dell’unica referenza bancaria di cui può disporre;
- in caso affermativo si chiede di specificare se oltre alla dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa partecipante attestante l’effettiva presenza di un solo rapporto bancario, il concorrente debba presentare ulteriore documentazione e/o dichiarazione a comprova del requisito di capacità economica e finanziaria.

### R.1

Il bando di gara non prevede che le due referenze bancarie debbano essere prodotte a pena di esclusione.

In ogni caso, in risposta al quesito si richiama l’art. 41, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006 secondo cui “se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”

Pertanto, in applicazione di tale disposizione normativa, il concorrente che si trovi nella condizione descritta nel quesito deve produrre:

- a) la referenza dell’unico istituto di credito con il quale intrattiene i propri rapporti bancari;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante con la quale quest’ultimo attesti che nella propria attività di impresa intrattiene rapporti esclusivamente con l’istituto bancario che ha rilasciato la referenza prodotta in gara;
- c) in sostituzione della seconda referenza bancaria richiesta dalla lex di gara, copia dei bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, dai quali si desuma il volume d’affari realizzato. Tali documenti devono essere in grado di dimostrare che il concorrente è in possesso di una solidità economico-finanziaria adeguata all’assunzione degli oneri derivanti dal contratto.



ISO 9001 - Cert. n.285110

